



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO E ACCESSO AL FONDO

Deliberato dal Consiglio di Amministrazione
in data 19 dicembre 2023



PREMESSA

Il presente REGOLAMENTO contiene l'insieme delle disposizioni e delle regole con le quali il Consiglio di Amministrazione della Società NECST S.p.A. intende disciplinare, da un punto di vista operativo, il funzionamento e le attività del Fondo Necst S.p.A., in modo da assicurare la piena aderenza delle stesse alle finalità previste dalla Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e alle indicazioni ricevute dal Socio unico UE.COOP.

Sotto la vigilanza del MiMIT e il controllo dell'ente incaricato della certificazione del bilancio, la Società NECST S.p.A. è chiamata a gestire il Fondo mutualistico della UE.COOP, alimentato dai versamenti obbligatori del 3% degli utili da parte delle cooperative aderenti alla medesima UE.COOP e dalle devoluzioni, altrettanto obbligatorie dei patrimoni residui da parte delle cooperative associate poste in liquidazione volontaria, coatta o giudiziale.

Ai sensi dell'art. 11 della Legge 59/1992, la Società NECST S.p.A. può promuovere, *"l'elaborazione di progetti di sviluppo imprenditoriale cooperativo e di creazione di impresa cooperativa rivolti ad incrementare l'occupazione, l'innovazione e la crescita della cooperazione, con particolare riguardo al Mezzogiorno, intervenendo finanziariamente per la loro concreta attuazione"*.

Pertanto, promuovere, rafforzare ed estendere la presenza cooperativa nel sistema economico nazionale concorrendo alla diffusione della cultura cooperativa ed alla nascita di nuove imprese, nonché alla crescita di quelle esistenti, è l'obiettivo per cui UE.COOP ha ritenuto di costituire il proprio Fondo mutualistico, promuovendo la costituzione della Società NECST S.p.A.

1. CRITERI DI IMPIEGO DELLE RISORSE DEL FONDO

Il Fondo NECST non persegue scopi di lucro. Gli obiettivi insiti nell'oggetto sociale relativi al sostegno delle iniziative cooperativistiche vanno necessariamente coniugati con quelli di seguito riepilogati:

- salvaguardia nonché incremento della consistenza del fondo;
- rotatività dell'impiego delle risorse;
- frazionamento del rischio.

Tutti gli impieghi del Fondo mutualistico devono ispirarsi ai principi della promozione delle attività cooperative ed alla crescita economica delle imprese mutualistiche, pertanto, il Fondo favorisce quelle iniziative che prevedono la cooperazione tra le cooperative, vale a dire che consentono il conseguimento del miglior vantaggio mutualistico insito nello scopo sociale ascritto negli statuti delle cooperative che aderiscono all'iniziativa e che consentono quindi di accedere con crescente efficacia alle migliori condizioni di mercato.

2. OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI AMMESSI

L'ammissibilità di un progetto agli impieghi del Fondo NECST viene deliberata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione della società di gestione, nel caso di specie il Fondo mutualistico per



la promozione e lo sviluppo della cooperazione S.p.A., il quale, sulla base della dotazione finanziaria disponibile annuale decisa dallo stesso organo amministrativo ad inizio di ogni anno, ammette i progetti presentati sulla base di condizioni premiali tarati in relazione ai seguenti obiettivi:

- progetti finalizzati alla promozione ed al finanziamento di programmi di sviluppo imprenditoriale cooperativo volti ad incrementare l'occupazione, l'innovazione e la crescita della cooperazione, con particolare attenzione al Mezzogiorno;
- progetti finalizzati a favorire la creazione di nuove imprese che aggregano imprese cooperative al fine di consentire il miglior conseguimento dello scopo mutualistico delle imprese partecipanti;
- migliorare la qualità del sistema di imprese cooperative con particolare riferimento all'innovazione, alla ristrutturazione dell'offerta mediante processi di filiera o di integrazione tra cooperative, quali fusioni contratti di rete etc.)
- progetti finalizzati a favorire i processi di internazionalizzazione delle cooperative.

3. CONDIZIONI E PROCEDURA DI ACCESSO AL FONDO MUTUALISTICO

Possono accedere al Fondo Mutualistico le sole società cooperative che aderiscono alla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, Unione Europea delle Cooperative (UECOOP).

Per accedere è inoltre necessario:

- che il richiedente sia in regola con i contributi al fondo mutualistico;
- che il richiedente sia in regola con il versamento delle quote associative dovute a UECOOP;
- che non si trova in liquidazione volontaria o giudiziale, o soggetto a procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Per accedere al Fondo Mutualistico la società cooperativa interessata dovrà formulare circostanziata richiesta, come da modello allegato sub A), da inviarsi a mezzo pec all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della società "Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione S.p.A.".

La richiesta ammissione al fondo dovrà essere corredata dalla descrizione del progetto che si intende sviluppare con individuazione della forma tecnica dell'intervento che viene richiesto al Fondo mutualistico.

Il Consiglio di Amministrazione prima di deliberare sulle singole iniziative si riserva di richiedere la documentazione necessaria che riterrà opportuna allo scopo.

Le decisioni di spesa da parte del Consiglio di Amministrazione saranno assunte sulla base di un'adeguata valutazione riferita principalmente alla qualità imprenditoriale dell'iniziativa, risultante dallo specifico piano economico, patrimoniale e finanziario.

Il Consiglio di Amministrazione prima di deliberare sulle singole iniziative presentate, sulla base della documentazione pervenuta, si riserva di entrare nel merito delle singole iniziative presentate,



valutando la tenuta economica e finanziaria dei progetti, l'attendibilità delle stime poste alla base del business plan, anche attraverso la misurazione di indicatori di tenuta economica e finanziaria e/o misuratori di rating e all'uopo potrà richiedere l'esibizione di ulteriore documentazione.

Una volta deliberata la singola iniziativa progettuale il Fondo mutualistico si riserva di effettuare verifiche periodiche sullo stato di avanzamento delle singole iniziative e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e si riserva, inoltre, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare o sospendere il proprio intervento qualora siano venuti a mancare i presupposti che giustificarono la partecipazione al progetto.

Il soggetto beneficiario è tenuto, pertanto, dietro richiesta specifica a mettere a disposizione tutta la documentazione utile ai fini dello svolgimento dell'attività postuma di monitoraggio. All'uopo il Fondo mutualistico potrà richiedere la nomina di un componente nell'Organo di controllo o nel Consiglio di Amministrazione del soggetto beneficiario.

Il soggetto beneficiario è tenuto in ogni caso ad inviare entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio copia completa del bilancio d'esercizio completa di Nota Integrativa e, dove prevista, della Relazione sulla Gestione, nonché delle relazioni accompagnatorie dell'Organo di Controllo legale dei conti.

Il soggetto beneficiario è tenuto in ogni caso a comunicare tempestivamente ogni situazione intervenuta che comporta una variazione della documentazione inviata in fase di presentazione della domanda di accesso al Fondo mutualistico, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i cambiamenti intervenuti nella governance aziendale, nell'organo di controllo e relativi a tutti le informazioni per le quali è necessaria la pubblicità presso il registro imprese, nonché tutti i rilevanti scostamenti rispetto alle previsioni di budget, corredate da dettagliata descrizione delle variazioni intervenute e delle azioni che saranno intraprese dal direttivo aziendale per mitigare lo scostamento medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione di tale attività di monitoraggio potrà caso per caso porre in essere le azioni che riterrà più opportune, compresa la valutazione sul recesso anticipato dell'iniziativa.

4. FORME TECNICHE DEGLI INTERVENTI

Il Consiglio di Amministrazione delibera di anno in anno l'ammontare massimo delle risorse annue che potranno essere impegnate, nei limiti tuttavia del 90% della raccolta contributiva relativa all'anno precedente e comunque non oltre il limite massimo di Euro 1.000.000,00 all'anno.

Gli interventi del Fondo mutualistico possono essere realizzati attraverso le seguenti forme tecniche:

- a) Partecipazione temporanea al capitale di rischio;
- b) Erogazione di prestiti;



- c) Partecipazioni stabili in nuove iniziative imprenditoriali che siano di interesse strategico per il settore mutualistico di riferimento;
- d) Forme di intervento finanziario indiretto.

In ogni caso ed a prescindere dalla forma tecnica di intervento che viene richiesto, all'atto della presentazione della domanda da parte della società cooperativa al Fondo mutualistico saranno addebitate spese di istruttoria nella misura dello 0,20% del valore dell'intervento richiesto.

In caso di ammissione degli interventi di cui alle forme tecniche sub a) e sub b) è richiesto il rilascio a favore del Fondo Mutualistico di una fidejussione bancaria o assicurativa nella misura del 100% dell'importo erogato dal Fondo a garanzia della restituzione delle somme versate.

4.1 PARTECIPAZIONE TEMPORANEA AL CAPITALE DI RISCHIO

Il Consiglio di Amministrazione della società di gestione del Fondo mutualistico, previa presentazione di idoneo programma da parte della società cooperativa richiedente ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, può deliberare la sottoscrizione sia di azioni di sovvenzione che con la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi.

Il valore massimo della sottoscrizione delle azioni è definito in Euro 100.000,00 per ogni intervento.

Le condizioni per la sottoscrizione da parte del Fondo mutualistico sono individuabili nelle seguenti:

- che la società cooperativa emetta azioni di sovvenzione o azioni di partecipazione cooperativa, coerentemente con le disposizioni normative rispettivamente individuabili per le azioni di sovvenzione dell'art. 4 del D.Lgs. 59/92 e per le azioni di partecipazione cooperativa nel dettato dell'art 2526 del codice civile, mediante celebrazione di assemblea straordinaria dei soci che stabilisca tra le altre cose anche l'importo complessivo dell'emissione, il prezzo di emissione, la misura dei diritti patrimoniali ed amministrativi attribuiti ai sottoscrittori;
- che sia definito un termine minimo di permanenza nella società che sia compatibile con la durata dell'intervento da parte del Fondo mutualistico stabilito in massimo 5 anni;
- che sia garantito al Fondo mutualistico il recesso automatico trascorso 5 anni dalla sottoscrizione, con diritto alla liquidazione della partecipazione entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio nel corso del quale si è verificato il recesso;
- che venga garantito ai sottoscrittori di azioni di sovvenzione un dividendo minimo obbligatorio nella misura dell'1,50% annuo, che dovrà essere erogato o di anno in anno entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio da parte della società cooperativa, con la precisazione che laddove la cooperativa distribuisca un dividendo anche ad altri soci, al sottoscrittore delle azioni di sovvenzione venga garantito il dividendo erogato agli altri soci maggiorato dell'1,50%;



- nella ipotesi di sottoscrizione di azioni di partecipazione, che venga garantito ai sottoscrittori un dividendo minimo obbligatorio nella misura dell'2,00% annuo, che dovrà essere erogato o di anno in anno entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio da parte della società cooperativa, con la precisazione che laddove la cooperativa distribuisca un dividendo anche ad altri soci, al sottoscrittore delle azioni di sovvenzione venga garantito il dividendo erogato agli altri soci maggiorato dell'2,00%;
- che venga garantito ai sottoscrittori delle azioni la percentuale minima di rendimento indipendentemente dalle perdite risultanti da esercizi precedenti o da quelle conseguite negli anni in cui avviene l'erogazione dello stesso;
- che all'atto dello scioglimento della società cooperativa venga garantito ai soci sovventori/finanziatori un diritto di prelazione rispetto ai soci cooperatori nel rimborso del capitale;
- che laddove si debba procedere ad una riduzione del capitale a seguito di perdite venga intaccato prima quello relativo ai soci cooperatori e poi quello relativo ai soci sovventori;
- che venga garantito al Fondo mutualistico il recesso anticipato, da esercitarsi laddove non venga rispettato il progetto imprenditoriale presentato al momento della domanda di accesso ai fondi del Fondo mutualistico.

4.2 EROGAZIONE DEI PRESTITI

Il Consiglio di Amministrazione della società di gestione del Fondo mutualistico, previa presentazione di idoneo programma da parte della società cooperativa richiedente ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, può deliberare l'erogazione di un prestito di breve termine a favore della società cooperativa.

Il valore massimo dei prestiti erogabili è definito in Euro 100.000,00 per ogni intervento.

Le condizioni del prestito saranno proposte dal Consiglio di Amministrazione deliberante, ma individuabili nei seguenti intervalli di valori:

- durata: da un minimo di 3 ad un massimo di 5 anni;
- preammortamento da 6 a 12 mesi;
- rimborso trimestrale o semestrale;
- tasso di interesse: Euribor a 6 mesi (base 365) decurtato dell'1,00%;
- interessi moratori: maggiorazione del 3,00%.

In ogni caso deve essere prevista la risoluzione anticipata da esercitarsi laddove non venga rispettato il progetto imprenditoriale presentato al momento della domanda di accesso ai fondi del Fondo mutualistico.



4.3 PARTECIPAZIONI STABILI IN NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI

Il Consiglio di Amministrazione della società di gestione del Fondo mutualistico, infine, previa presentazione di idoneo programma da parte della società cooperativa richiedente ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, può deliberare la sottoscrizione in partecipazioni stabili in nuove iniziative imprenditoriali che vengano giudicate di interesse strategico per il settore mutualistico di riferimento. Trattasi nello specifico di iniziative imprenditoriali che consentano di migliorare il raggiungimento dello scopo mutualistico da parte delle società cooperative che ne fanno richiesta.

Gli interventi del Fondo mutualistico potranno essere effettuati a favore:

- a) di società cooperative, anche di nuova costituzione, che presentano un progetto innovativo per il raggiungimento degli scopi mutualistici ascritti nell'oggetto sociale;
- b) di un gruppo di società cooperative aderiscono ad un consorzio di cooperative costituito ai sensi degli artt. 2511 e segg. del codice civile che consenta il raggiungimento più efficace degli scopi mutualistici ascritti nell'oggetto sociale delle cooperative aderenti. In questo caso il Fondo mutualistico interviene attraverso acquisto di una quota di partecipazione nelle società costituenti il consorzio purché l'importo del Capitale sottoscritto venga utilizzato per il rafforzamento patrimoniale del consorzio di cooperative;
- c) di nuove società, anche di capitali, purché siano partecipate in maggioranza da società cooperative aderenti a UECOOP, che dimostrino di contribuire favorevolmente al raggiungimento dello scopo mutualistico delle società partecipanti.

Il valore massimo del Capitale di rischio sottoscrivibile varia a seconda delle differenti ipotesi:

- ipotesi a) valore massimo di capitale sottoscrivibile definito in Euro 100.000,00;
- ipotesi b) valore massimo di capitale sottoscrivibile per ciascuna società cooperativa aderente al consorzio definito in Euro 100.000,00, senza limiti calcolati per singolo consorzio di cooperative;
- ipotesi c) valore massimo di capitale sottoscrivibile definito in Euro 100.000,00.

4.4 FINANZIAMENTI INDIRETTI

Dietro presentazione di appropriato progetto di sviluppo, le cooperative richiedenti potranno richiedere al Fondo mutualistico di rilasciare garanzie a fronte di finanziamenti richiesti ad Istituti di credito. Tale forma di garanzia deve sempre prevedere a favore del fondo la previsione del beneficio della preventiva escussione.

In caso di approvazione di detti progetti il Fondo mutualistico richiederà l'erogazione annuale, per l'intero periodo di validità della garanzia, di una commissione da calcolarsi nell'1,5% rispetto al valore dell'importo garantito.

ALLEGATO A) MODELLO DI RICHIESTA AL FONDO MUTUALISTICO

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione del
**Fondo mutualistico per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione S.p.A.**

Oggetto: richiesta di ammissione alle risorse del Fondo Mutualistico

La società ..., con sede in ... (...), all'indirizzo di ... nr. ..., C.F. ... e P. IVA ..., in persona del legale rappresentante *pro tempore* ..., C.F. ..., munito dei necessari poteri per formulare la presente richiesta

richiede

che possa essere ammessa alle risorse gestite dalla società Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione S.p.A., in base alle regole individuate dal Regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione del ...

Nello specifico richiede di poter accedere alla forma tecnica di seguito individuata:

- Partecipazione temporanea al capitale di rischio;
- Erogazione di prestiti;
- Partecipazioni stabili in nuove iniziative imprenditoriali che siano di interesse strategico per il settore mutualistico di riferimento.*
- Garanzie

All'uopo dichiara:

- *di aver letto il Regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo mutualistico e di approvarne il contenuto nella sua interezza;*
- *di essere in regola con i contributi al fondo mutualistico;*
- *di essere in regola con il versamento delle quote associative dovute a UECCOOP;*
- *di non trovarsi in una condizione di liquidazione volontaria o giudiziale, o soggetto a procedura di liquidazione coatta amministrativa.*

Impegnandosi a fornire tutta la documentazione ulteriore che il Consiglio di Amministrazione vorrà richiedere, a corredo della presente domanda si allega:

1) Descrizione del progetto che si intende sviluppare con individuazione della forma tecnica dell'intervento che viene richiesto al Fondo mutualistico.

Timbro e firma